

*Allegato alla deliberazione
C.C. n.43 del 26-11-2020
e composto di n. quattordici facciate*

*IL SEGRETARIO
(Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro)*

**COMUNE DI REGGIOLO
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA
PERMANENZA NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA IN ATTUAZIONE DELL'ART.
25 DELLA L. R. 08/08/2001 N. 24.**

Approvato con Delibera Consiliare n. 43 del 26-11-2020

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24, disciplina le funzioni amministrative inerenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica d'ora in avanti denominati con l'acronimo ERP, siti nel territorio comunale.

Art. 2 – Requisiti per l'accesso

1. Gli alloggi di ERP sono assegnati ai nuclei aventi diritto in possesso dei requisiti definiti dall'art. 15 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 e dalla Legge Regionale n. 15 del 09.06.2015 e successive modifiche e integrazioni.
2. I requisiti di seguito elencati devono essere posseduti al momento della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

a) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente. La definizione della "condizione ad essa equiparata" si definisce nella seguente modalità:

- Cittadino di stato aderente all'Unione Europea;
- Familiare di un cittadino dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno stato membro, regolarmente soggiornante ai sensi della normativa vigente;
- Titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 19.11.2007 n. 251 e s.m.i. (Status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- Cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- Cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; Ai fini della permanenza dell'alloggio e.r.p. si ritiene soddisfatta qualora il soggetto regolarmente soggiornante, in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, sia inserito in un percorso di politiche attive per il lavoro attestato dai servizi competenti.

b) La residenza o la sede dell'attività lavorativa;

c) I limiti della titolarità di diritti reali su beni immobili (i componenti il nucleo aventi diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio ovunque ubicato ed adeguato alle esigenze del Nucleo familiare.

Non preclude l'assegnazione o la permanenza nell'alloggio e.r.p.:

- la titolarità dei diritti sopra indicati nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuto ripristino dell'alloggio
- La nuda proprietà di un alloggio anche al 100%
- Il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento
- Il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo in caso di separazione consensuale
- In caso di cessazione della convivenza more-uxorio, il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio e.r.p. qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità nell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

d) L' assenza di precedenti assegnazioni o contributi (precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o qualunque altro Ente pubblico al fine di realizzare o acquistare un alloggio) ;

e) Il reddito del nucleo avente diritto viene aggiornato dalla Giunta Regionale e valutato secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e s.m.i..

Con determinazione di giunta regionale n. 154 del 06/06/2018 sono stati definiti i seguenti limiti di accesso:

- ISEE fino a € 17.154,00;

Per la permanenza negli alloggi:

- ISEE fino a € 24.016,00

Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a € 35.000,00.

Il valore del patrimonio mobiliare per la permanenza non deve essere superiore a € 49.000,00.

3. La composizione del nucleo familiare che può fare domanda (nucleo avente diritto) è stabilita dall'art. 24 della L.R. 24/01 e dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

Per nucleo familiare si intende:

- a) nuclei familiari costituiti dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- b) nuclei familiari fondati sulla stabile convivenza anagrafica more uxorio, nonché nuclei di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza anagrafica deve essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria.

I minori in affidamento all'interno dei nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Ogni cittadino inserito nella graduatoria può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

Nel rispetto delle norme in materia di nucleo familiare, come disciplinate dall'art. 24 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, qualora il nucleo familiare richiedente non coincida con il nucleo familiare anagrafico, il Nucleo di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013.

Qualora in sede di presentazione della domanda risulti che taluno dei componenti il nucleo richiedente sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa, che debba essere prestata da terze persone, è possibile specificare in domanda tale condizione. In questo caso devono essere indicati i nomi delle persone, legate o meno da vincoli di parentela o affinità, che prestano assistenza. Le persone inserite in domanda per tali finalità non fanno parte del nucleo familiare richiedente, non procedendo pertanto nei loro confronti all'applicazione della disciplina dell'art. 24 commi 3 e 4 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, né tantomeno della disciplina attinente la verifica dei requisiti di cui all'art. 15 della medesima normativa e delle condizioni di cui alla tabella A. In sede di presentazione della domanda ed in fase di assegnazione non si procederà alla verifica dei requisiti e delle condizioni in relazione a tali ulteriori persone non comprese nel nucleo familiare richiedente. In sede di assegnazione dell'alloggio di E.R.P. si terrà conto, ai fini della definizione dello standard abitativo e/o della composizione dei vani dell'alloggio da assegnare, della loro presenza. In questo caso troverà applicazione l'art. 4 del regolamento di disciplina del subentro, ospitalità temporanea e coabitazione, approvato con deliberazione di C.C. n. 94 del 29/09/2005. E' sempre possibile integrare la domanda, in occasione degli aggiornamenti della graduatoria, inserendo nel nucleo familiare richiedente le persone fino a quel momento specificate in domanda per le finalità assistenziali predette. E' fatta comunque salva la verifica del possesso di regolare permesso di soggiorno per il cittadino appartenente a paesi non comunitari e di regolare contratto di lavoro.

Qualora il nucleo familiare richiedente sia composto da cittadini extracomunitari o da cittadini comunitari, dei quali alcuni siano ancora residenti all'estero e per i quali sia da espletare il procedimento di ricongiunzione familiare, in domanda sono indicati sia i componenti residenti in Italia che quelli residenti all'estero. La dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. viene presentata per i soli residenti in Italia. Al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione:

- a) qualora il procedimento di ricongiunzione familiare sia concluso positivamente si procede all'assegnazione sulla base della verifica dei requisiti e delle condizioni effettuata in riferimento a tutto il nucleo richiedente;
- b) qualora il procedimento di ricongiunzione familiare non sia stato concluso non si procede all'assegnazione.

Art. 3 – Modalità per l'assegnazione

1. Il Comune assegna gli alloggi di ERP sulla base di una graduatoria aperta, costituita, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. b) della L.R. 24/01, in base ai punteggi attribuiti secondo quanto stabilito ai successivi artt. 5 e 6, aggiornata annualmente nella quale vengono inserite le domande degli interessati e gli eventuali aggiornamenti richiesti.
2. Il Comune rende noto con pubblico avviso la disciplina della presentazione delle domande da parte dei cittadini per la formazione della graduatoria.

L'avviso verrà pubblicato per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet del Comune.

Art. 4 – Contenuti e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda dovrà contenere:
 - a) le generalità del richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare;
 - b) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'accesso e alle condizioni possedute ai fini dell'attribuzione dei punteggi per l'assegnazione di alloggi ERP;
 - c) il recapito, se diverso dalla residenza, al quale far pervenire tutte le eventuali comunicazioni al richiedente.
2. La domanda potrà essere presentata durante tutto l'anno su apposito modulo predisposto dal Comune presso l'ufficio preposto del Comune nelle giornate di apertura al pubblico.
3. La domanda dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva unica, aggiornata e con riferimento all'ultima certificazione dei redditi in possesso del richiedente.
Il Comune di Reggiolo, si avvale della facoltà di richiedere una nuova dichiarazione sostitutiva compilata sulla base dell'ultima dichiarazione reddituale disponibile ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, sia per la formazione della graduatoria che in sede di assegnazione degli alloggi ERP. qualora il richiedente sia in possesso di una attestazione I.S.E.E. ancorché valida, ma compilata
Qualunque modifica, integrazione e correzione relativa al contenuto della domanda potrà essere presentata dal richiedente in qualsiasi momento con apposita richiesta, da consegnare all'ufficio preposto con le stesse modalità e procedure previste per la presentazione della domanda, alla quale occorrerà fare riferimento.
4. In caso di decesso del richiedente, di separazione, o di divorzio, è consentito il subentro nella domanda dei componenti indicati nella domanda stessa, secondo l'ordine ivi indicato, su richiesta dei soggetti interessati.
5. Qualora il subentro di cui al comma 5 sia accertato in sede di assegnazione e comporti modifiche del punteggio, la procedura di assegnazione viene sospesa e la domanda aggiornata viene inserita nella successiva graduatoria.
6. Trascorsi due anni dalla data di presentazione della domanda o dalla data dell'ultimo aggiornamento apportato alla stessa, il richiedente che non ha rinnovato o modificato la domanda decade dalla graduatoria.
7. Gli uffici al momento della consegna della domanda rilasciano ricevuta che attesti la scadenza prevista dal comma 7.

Art. 5 – Punteggi di selezione della domanda

1. La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei punteggi secondo quanto indicato alle alleghe Tabelle A, B, C, e D .

Art. 6 Procedimento di formazione Graduatoria e aggiornamento della stessa

1. L'istruttoria delle domande presentate per l'assegnazione di alloggi di ERP e la relativa attribuzione dei punteggi, sulla base dei criteri di priorità per l'assegnazione di cui al precedente articolo 5, viene effettuata dall'Ufficio preposto.
I punteggi vengono attribuiti sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda e della documentazione allegata alla stessa dal richiedente o comunque in possesso dell'ufficio preposto in quanto presentata in occasione di precedenti bandi o acquisita d'ufficio.
In caso di parità di punteggio, la successione in graduatoria sarà così determinata:
prima i richiedenti residenti nel Comune di Reggiolo ordinati secondo l'anzianità di residenza e ISEE inferiore, poi i richiedenti con attività lavorativa nel Comune, non residenti, ordinati secondo il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, preferendo quelle con valore I.S.E.E. inferiore.
2. E' fatto obbligo al richiedente di dichiarare che la situazione eventualmente già documentata in precedenza per altre domande depositate presso l'ufficio, non ha subito modificazioni nel tempo e che pertanto la documentazione stessa può essere recuperata internamente.
E' consentito all'Ufficio preposto chiedere l'integrazione della domanda con la documentazione necessaria.
3. Le domande presentate che necessitano di regolarizzazione e che non sono state regolarizzate dal richiedente entro 30 giorni precedenti all'emanazione o aggiornamento della graduatoria, verranno

considerate escluse nel caso di mancata documentazione di un requisito, mentre in caso di mancata documentazione di una condizione di punteggio lo stesso non verrà attribuito.

4. Le domande ammesse nella graduatoria iniziale, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di ERP, entreranno di diritto nelle graduatorie successive unitamente alle nuove domande. Pertanto le domande escluse dalla Commissione di cui al successivo art. 8 e le domande scadute non entreranno nel successivo aggiornamento.
5. Ogni graduatoria successiva viene resa ufficiale e accessibile, di norma, entro la fine del mese successivo al termine di chiusura della raccolta delle domande e costituisce la graduatoria valida per l'assegnazione degli alloggi disponibili al momento dell'aggiornamento della graduatoria.
6. In sede di aggiornamento della graduatoria le nuove domande, quelle integrate per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate e i ricorsi positivi sono collocati in coda a quelli della medesima classe di punteggio già graduati in sede di formazione della precedente graduatoria.
7. La graduatoria formulata dalla Commissione, viene approvata con determina del Responsabile del Servizio e pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
8. Qualora, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, dovesse risultare una errata attribuzione di punteggio alla quale consegua la collocazione del richiedente in posizione utile per l'assegnazione dell'alloggio, l'Ufficio preposto, in sede di autotutela amministrativa, provvede a comunicare all'interessato che la posizione in graduatoria è dovuta ad errore nell'attribuzione del punteggio richiesto, assegnando un termine di 10 giorni per l'eventuale produzione di controdeduzioni, decorso il quale il responsabile dell'Ufficio preposto, determina con provvedimento definitivo la nuova collocazione in graduatoria.
9. Nelle more dell'esame di eventuali controdeduzioni presentate, l'Ufficio preposto prosegue l'attività di assegnazione degli alloggi in base alla graduatoria vigente.
10. Le graduatorie successive alla prima sono approvate e pubblicate ogni anno.
Le domande per l'aggiornamento della graduatoria devono essere presentate entro undici mesi dall'esecutività della precedente graduatoria. Nei trenta giorni successivi si provvede alla conclusione dell'istruttoria delle domande e delle integrazioni presentate.
11. I richiedenti, che ritengono di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato in graduatoria, per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono integrare la domanda, producendo la relativa documentazione, al fine del collocamento in altra posizione al primo aggiornamento della graduatoria medesima.
12. L'ultima graduatoria approvata sostituisce a tutti gli effetti, quella precedente e, costituisce la graduatoria valida per l'assegnazione degli alloggi disponibili al momento dell'aggiornamento della graduatoria.

Art. 7 Controlli

1. Il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione.
In tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, l'ufficio può attivare idonee procedure di verifica. Tali controlli sono effettuati acquisendo d'ufficio le informazioni attestanti quanto dichiarato dal cittadino.
2. In caso di necessità, il richiedente è invitato ad indicare l'Ente o l'Amministrazione che detiene le informazioni ovvero i dati indispensabili per il reperimento delle medesime, nonché l'autorizzazione ad accedervi, qualora le stesse non siano direttamente disponibili.
3. A tal fine il cittadino può deliberatamente esibire la documentazione in suo possesso senza che ne sia comunque tenuto od obbligato. Fino alla conclusione di tali accertamenti la domanda resta sospesa.
4. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, la domanda non viene ammessa in graduatoria.
5. In ogni caso, fatte salve le procedure penali conseguenti l'accertamento di dichiarazioni false, la domanda che contiene tali estremi, comprese situazioni di omissioni viene esclusa dalla graduatoria.

In tali casi la domanda non potrà essere comunque ripresentata per 12 mesi dalla esclusione dalla graduatoria, né dal richiedente né da altri membri del nucleo familiare.

Art. 8 Commissione per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi

1. La Giunta Comunale nomina, per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi ERP e le funzioni inerenti la verifica dei requisiti e delle condizioni, apposita Commissione che verrà rinominata allo scadere della legislatura così composta:
 - due rappresentanti del comune di cui uno con funzioni di presidente;
 - una persona esperta in materia;
 - tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative su base provinciale.

Per ogni componente della Commissione deve essere designato un membro supplente.

2. Le funzioni di segreteria vengono svolte da dipendenti comunali del Servizio Sociale che segue l'istruttoria della domanda.
3. Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza di metà più uno dei componenti della Commissione. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
4. Nel caso in cui sussistano elementi di incertezza in ordine ai dati dichiarati o accertati, la Commissione può chiedere i necessari chiarimenti al soggetto interessato anche con eventuale audizione ed inoltre può compiere sopralluoghi anche su richiesta dell'interessato.
5. La Commissione è convocata almeno una volta all'anno per la procedura di assegnazione degli alloggi di ERP nei 30 giorni successivi al termine della chiusura della raccolta delle domande.

Art. 9 Accertamento dei requisiti prima dell'assegnazione e delle condizioni

1. In sede di assegnazione degli alloggi, la Commissione di cui all'art. 8 verifica l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio.
2. In sede di assegnazione i valori ISE e ISEE dovranno essere aggiornati con le risultanze dell'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF
3. I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione. In caso di verifica di perdita dei requisiti d'accesso la domanda è esclusa dalla graduatoria.
4. Qualora la Commissione in sede di verifica dei requisiti e delle condizioni definite nelle tabelle A,B,C e D finalizzate all'assegnazione di un alloggio di cui ai commi precedenti la domanda venga diminuita nel punteggio o venga esclusa dalla graduatoria per assenza dei requisiti di accesso di cui al precedente art. 2, Il Responsabile del Servizio comunicherà all'interessato il nuovo punteggio assegnando un termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione (inviata attraverso raccomandata A/r o attraverso telegramma) per l'eventuale produzione di controdeduzioni, decorso il quale il responsabile dell'Ufficio preposto, determina con provvedimento definitivo la nuova collocazione in graduatoria.

Art. 10 Disponibilità degli alloggi

1. L'Ente Gestore degli alloggi è tenuto a comunicare al Comune l'elenco di tutti gli alloggi da assegnare, intendendosi sia gli alloggi di nuova costruzione, sia quelli liberatesi da precedenti assegnatari.
2. L'Ufficio Comunale preposto acquisisce annualmente, dall'Ente Gestore, la situazione degli alloggi ERP con l'indicazione dello stato di occupazione.
3. Per gli alloggi per i quali è previsto il ripristino, l'Ente Gestore comunica, inoltre di volta in volta, la data della effettiva disponibilità degli alloggi stessi, a conclusione dei lavori di ripristino di cui sopra, corredata della scheda tecnica, per l'avvio della procedura di assegnazione o mobilità.

Art. 11 Assegnazione e modalità di individuazione degli alloggi da assegnare

1. La Commissione verifica il numero e la tipologia degli alloggi ERP disponibili al momento dell'assegnazione.
2. Gli alloggi disponibili sono assegnati dal Comune nell'ordine di priorità definito dalla graduatoria vigente (risultante dall'ultimo aggiornamento della graduatoria) con riferimento al numero e alla tipologia degli alloggi disponibili alla data dell'aggiornamento della graduatoria.
3. Nella scelta degli alloggi da assegnare ai richiedenti collocati in posizione utile, il Comune persegue prioritariamente l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico oltre che, ove possibile, il soddisfacimento delle esigenze abitative del nucleo familiare assegnatario relativamente alla sua composizione e alle problematiche che manifesta.
4. Il criterio principale per l'abbinamento alloggio/nucleo familiare è individuato nel numero dei posti letto con riferimento ai criteri fissati dal DM 05/07/1975 e s.m.i. e di seguito specificati:
 - a) 28 mq per nucleo familiare composto da 1 persona;
 - b) 38 mq. per nucleo familiare composto da 2 persone;
 - c) 42 mq. per nucleo familiare composto da 3 persone;
 - d) 56 mq. per nucleo familiare composto da 4 persone;
 - e) Per tutti i nuclei familiari composti da più di 4 persone si aggiunge 10 mq per ogni persona facente parte del nucleo familiare.

Le indicazioni di metratura di cui sopra sono da intendersi indicative e non vincolanti. Qualora il numero di posti letto e la metratura dei locali come sopra definita sia idonea, potranno essere proposti abbinamenti anche in deroga alle metrature di riferimento sopra indicate.

5. In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più. Tale criterio è esteso ai nuclei familiari in cui si siano verificati accrescimenti per effetto di nascita, di adozioni o di affidi.
6. L'interessato può rinunciare alla sottoscrizione della scelta dell'alloggio in sede di prima convocazione per l'assegnazione. Il richiedente sarà riconvocato al momento dell'assegnazione conseguente al primo aggiornamento utile della graduatoria, fatte salve le verifiche necessarie della permanenza dei requisiti e delle condizioni di punteggio al momento di una nuova convocazione. Una successiva rinuncia o mancata presentazione comporta l'esclusione dalla graduatoria nonché l'impossibilità di presentare domanda per un anno dalla data della seconda rinuncia o mancata sottoscrizione della scelta.

Art. 12 Scelta e consegna dell'alloggio

1. Il Responsabile del Servizio di riferimento comunica agli aventi diritto con almeno sette giorni di preavviso, luogo e data per la scelta degli alloggi. La scelta è compiuta in base all'ordine di graduatoria ed è effettuata dal richiedente o da persona da lui delegata.
2. Al momento della sottoscrizione della scelta si decade automaticamente dalla graduatoria.
3. In caso di mancata presentazione dell'assegnatario o di altra persona delegata il giorno fissato per la sottoscrizione dell'accettazione, l'assegnatario può esercitare l'accettazione degli alloggi su quelli residui nei due giorni lavorativi successivi .
4. In caso di mancata presentazione dell'assegnatario o di altra persona designata il giorno fissato per la sottoscrizione della scelta e nei due giorni lavorativi successivi, il richiedente si considera rinunciatario nei modi e nei termini indicati al precedente art. 11, salvo cause di forza maggiore da documentare a cura del richiedente entro 10 giorni dalla data di convocazione per la scelta . Si considera altresì rinunciatario colui che, convocato, non procede comunque alla sottoscrizione dell'accettazione dell'alloggio.
5. Nel caso di assegnatario che, previa diffida dell'Ente Gestore, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio entro i termini indicati nella diffida,

il Responsabile del Servizio di riferimento su segnalazione di Acer, dispone la revoca dall'assegnazione.

6. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario e dal nucleo familiare indicato nell'atto di assegnazione entro **trenta** giorni dalla consegna delle chiavi da parte dell'Ente Gestore, salvo proroga concessa dal Comune a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comune con proprio provvedimento, previa comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. all'interessato, il quale può presentare deduzione scritte e documenti entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 13 – Assegnazioni in deroga alla graduatoria per particolari situazioni di emergenza abitativa

1. In deroga alle procedure ordinaria, il Comune, con provvedimento della Giunta Comunale, può a fronte di situazioni di emergenza abitativa, che presentino particolari aspetti di gravità ed urgenza, concedere in uso provvisorio, di norma per la durata di due anni, un alloggio ERP, verificata l'assoluta indisponibilità di risorse, anche personali, alloggi comunali non ERP ed in assenza di una valida rete parentale e/o amicale di supporto. Tale concessione può essere effettuata anche nel caso in cui sia stata emessa ordinanza di sgombero. Per tale concessione è comunque necessario il possesso dei requisiti previsti per l'accesso ad alloggi ERP, ad esclusione di quello del reddito.
2. Rientrano nelle sopra indicate situazioni di emergenza abitativa anche i nuclei familiari che si trovano nelle sotto elencate categorie o situazioni:
 - nuclei colpiti da calamità naturali
 - trasferimento appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate e al corpo degli agenti di custodia;
 - sistemazione di profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763;
 - assunzione di personale sanitario operante nell'ospedale di zona di Guastalla o in istituti assistenziali pubblici presenti sul territorio comunale.
3. Entro il termine di scadenza della concessione, di cui al comma precedente, il beneficiario dovrà lasciare libero l'alloggio, fatta salva la condizione di cui al successivo comma.
4. Il beneficiario della concessione di cui al precedente comma 1, deve presentare domanda di assegnazione di alloggio ERP, secondo le normali procedure e, se in possesso dei requisiti, attraverso tali procedure potrà diventare assegnatario di alloggio ERP.

Art. 14 – Decadenza e sanzioni per mancato rilascio dell'alloggio

1. Nei casi di inosservanza delle norme di cui all'art. 30 della L.R. 24/01, il Comune dichiara la decadenza dell'assegnazione.
2. il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nella dichiarazione di decadenza comporta il pagamento al Comune, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma di €. 500,00.

Art. 15 – Sospensione della dichiarazione di decadenza

1. Il provvedimento di decadenza può essere sospeso per un termine massimo di 12 mesi, entro il quale occorre assumere la determinazione circa la prosecuzione o l'archiviazione del provvedimento, nei seguenti casi:
 - nuclei costituiti da anziani ultra sessantacinquenni senza rete parentale valida di supporto;
 - nuclei con minori seguiti dai servizi;
 - nuclei familiari seguiti dai servizi socio sanitari o con gravi problematiche di tipo socio sanitario
 - nuclei che siano in grado di attestare in modo documentato, in seguito alla contestazione preventiva all'emissione del provvedimento di decadenza, il reperimento di altra sistemazione abitativa della quale entreranno materialmente in possesso entro 12 mesi dalla data della contestazione stessa, sottoscrivendo il relativo impegno al rilascio.
2. In casi del tutto eccezionali (es. famiglie con grandi anziani – ultra settantacinquenni – e con gravi patologie in corso, e con grandi invalidi; famiglie con persone seguite dai servizi sociali con gravi problematiche di tipo socio sanitario) nei quali il rilascio dell'alloggio sia di grave danno sia psicologico che materiale per il soggetto debole presente nel nucleo familiare, previo parere della Commissione per l'assegnazione degli alloggi di cui all'art. 8., il Responsabile preposto, acquisita la necessaria

documentazione, può sospendere l'esecuzione dei provvedimenti di decadenza limitatamente alla parte relativa al rilascio coattivo dell'alloggio.

Art. 17 – Disposizioni finali e transitorie

La disciplina dell'utilizzo degli alloggi, le procedure di ampliamento, subentro, ospitalità, coabitazione finalizzata all'assistenza, mobilità, sono definite da specifici regolamenti adottato dal Consiglio Comunale di Reggio in data con deliberazione n. 94 del 29/09/2005 e n. 59 del 30/11/2009.

Il presente regolamento verrà automaticamente adeguato alle disposizioni regionali in materia.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

Art. 19 – Dati Personali

Il trattamento e l'acquisizione dei dati personali, anche sensibili, contenuti nella documentazione ricevuta devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia (Regolamento Europeo 679/2016), a tutela della privacy. Il modulo di domanda contiene apposita informativa sottoscritta dal richiedente.

TABELLA A	Condizioni oggettive
-----------	----------------------

A - 1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno 1 anno alla data della domanda o dell'ultimo aggiornamento dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni

A – 1.1) sistemazione con residenza in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi tali quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per ascriverli alla categoria delle abitazioni (il punteggio non viene riconosciuto se tale condizione è stata accertata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in altra graduatoria)

punti 4

A – 1.2) sistemazione abitativa in spazi procurati a titolo precario dall'Amministrazione Comunale

punti 6

A – 1.3) abitazione in alloggio sovraffollato

- tre persone residenti in alloggio di metratura non superiore allo standard abitativo previsto dal regolamento comunale per 1 e 2 persone (mq. 38,00)

punti 1

- quattro persone ed oltre residenti in alloggio di metratura non superiore allo standard abitativo previsto dal regolamento comunale per 1 e 2 persone (mq. 38,00)

punti 2

- cinque persone residenti in alloggio di metratura non superiore a mq. 56,00 (standard abitativo previsto dal regolamento comunale per 4 persone)

punti 1

- sei persone ed oltre residenti in alloggio di metratura non superiore a mq. 56,00 (standard abitativo previsto dal regolamento comunale per 4 persone)

punti 2

- sette persone residenti in alloggio di metratura non superiore a mq. 76,00 (standard abitativo previsto dal regolamento comunale per 6 persone)

punti 1

- otto persone ed oltre residenti in alloggio di metratura non superiore a mq. 76,00 (standard abitativo previsto dal regolamento comunale per 6 persone)

punti 2

A – 1.4) residenza anagrafica in alloggio con destinazione abitativa “non abitabile”, attestata dall'Autorità competente, intendendosi come tale l'alloggio sprovvisto dei servizi igienico – sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi (il punteggio non viene riconosciuto se tale condizione è stata accertata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente in altra graduatoria)

punti 4

A - 2) Abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con obbligo di rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale, salvo che non si tratti di soggetti per i quali sia attestata la presa in carico con un progetto assistenziale da parte dei Servizi Sociali .

punti 6

A - 3) Sistemazione precaria che derivi da provvedimento già eseguito di sfratto per finita locazione, da verbale di conciliazione giudiziaria, da ordinanza di sgombero, da provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio emesso da non oltre un anno alla data della domanda e / o dalla data dell'ultimo aggiornamento.

punti 6

Le condizioni A-1.1), A-1.2), A-2), A-3) non sono cumulabili tra loro. ***In presenza di più condizioni non cumulabili, viene attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.***

TABELLA B	Condizioni oggettive area disagio economico
------------------	--

In presenza di reddito complessivo inferiore al minimo INPS ex lavoratori dipendenti, il punteggio non viene riconosciuto. Fanno eccezione i casi in cui:

vi siano redditi esenti ai fini IRPEF per pari importo,

il nucleo richiedente sia costituito da soli ultrasessantacinquenni e il reddito complessivo sia determinato comunque da sola pensione;

il nucleo richiedente è sostenuto economicamente in tutto o in parte dai Servizi Sociali (attribuibile solo dai servizi sociali);

B - 1) nucleo familiare richiedente con reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o assimilato secondo i parametri regionali indicati all'art.2 comma e :

ISEE	ISEE		
Inferiore o pari al 20% dell'ISEE d'accesso	3.430,80	punti	4
Inferiore o pari al 30% dell'ISEE d'accesso	5.146,20	punti	3
Inferiore o pari al 40% dell'ISEE d'accesso	6.861,60	punti	2
Inferiore o pari al 50% dell'ISEE d'accesso	8.577,00	punti	1

B - 2) richiedente che abiti in un alloggio, con contratto di locazione, regolarmente registrato, il cui canone complessivo riferito all'anno di presentazione della domanda incida:

B – 2.1) in misura pari o superiore al 30% e fino al 50% sul reddito complessivo, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda
punti 1

B – 2.2) in misura superiore al 50% e fino al 70% sul reddito complessivo, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda
punti 2

B – 2.3) in misura superiore al 70% sul reddito complessivo, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda
punti 3

TABELLA C	Condizioni soggettive
-----------	-----------------------

- C - 1) nucleo familiare richiedente composto da 4 componenti ed oltre
punti 2
- C - 2) nucleo familiare richiedente composto da persone che abbiano superato i 65 anni (in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni purchè l'altro non svolga attività lavorativa) anche con minori a carico o persone maggiorenni con invalidità superiore al 75%
punti 2
- C - 3) presenza, nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 anni
punti 2
- C - 4) presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap. Ai fini del presente regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino:
C - 4.1) una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ed inferiore al 100%
punti 2
C - 4.2) una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la "non autosufficienza" riconosciuta ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 3 febbraio 1994 n. 5, o condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative
punti 3

Le condizioni C-2) e C-3) non sono cumulabili tra loro. Non sono inoltre cumulabili tra loro i punteggi previsti per le diverse ipotesi della condizione C-4, tranne nel caso in cui siano riferite a persone diverse appartenenti al nucleo del richiedente ed inserite nelle domanda.

In presenza di più condizioni non cumulabili, viene attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.

- C - 5) nucleo familiare costituitosi da non più di quattro anni alla data di presentazione della domanda, e che si trovi in una o più situazioni di cui alle Tabella A e B, a condizione che nessuno dei componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età
punti 1
- C - 6) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, anche in affidamento, che si trovi in una o più situazioni di cui alle Tabelle A e B
C - 6.1) con 1 minore
punti 3
C - 6.2) con 2 minori
punti 4
C - 6.3) con 3 o più minori
punti 5
La condizione non sussiste quando il richiedente conviva more uxorio con altro adulto.
- C - 7) Nucleo familiare di cittadini italiani emigrati rientrati in Italia a seguito del verificarsi delle condizioni indicate all'art. 3 comma 6 e all'art. 11 della L.R. 14/90
punti 1

- C - 8) Residenza nel Comune di Reggioio del richiedente alla data di presentazione o aggiornamento della domanda
- C – 8.1) richiedente con residenza nel Comune da oltre 4 anni e fino a 6 anni alla data della domanda
punti 2
- C – 8.2) richiedente con residenza nel Comune da oltre 6 anni e fino a 10 anni alla data della domanda
punti 4
- C – 8.3) richiedente con residenza nel Comune da oltre 10 anni alla data della domanda
punti 6

TABELLA D	Condizioni di incremento di 5 punti del punteggio ottenuto con le tabelle A, B e C
------------------	---

- D - 1) Nucleo del richiedente corrispondente con il nucleo anagrafico costituito da soli anziani ultrasettantacinquenni
- D - 2) Nucleo del richiedente corrispondente con il nucleo anagrafico costituito da un solo adulto con uno o più figli minori a carico (la condizione non viene riconosciuta quando il richiedente convive more uxorio con altra persona adulta)
- D - 3) Nucleo del richiedente in cui sia presente persona con impossibilità a deambulare accertata dall'organo competente (Commissione medica per l'accertamento di invalidità civile) che risiede in alloggio non adeguato alle necessità quotidiane dell'invalido
Questa situazione si riconosce solo se è certificata la presenza delle condizioni soggettive di cui ai precedenti punti C-4.1 e C-4.2.
- D - 4) Richiedenti che siano nella condizione di una sistemazione abitativa precaria che derivi da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio per finita locazione eseguito, con ISEE non superiore al 30% del limite previsto per l'accesso.
- D – 5) Nucleo familiare richiedente corrispondente con il nucleo anagrafico con minore a carico di età inferiore a sei anni.

Le condizioni del quadro D non sono cumulabili tra loro.
